

CIRCOLARE INFORMATIVA ASD & ETS

Per le Associazioni sportive dilettantistiche aderenti al regime previsto dalla Legge 398/1991 non si registrano novità relativamente agli adempimenti contabili a seguito dell'entrata in vigore della riforma del Terzo Settore.

Si configurano quindi quali principali adempimenti contabili:

- La numerazione progressivamente le fatture emesse;
- La conservazione e numerazione progressivamente delle fatture di acquisto;
- L'annotazione nel registro (prospetto riepilogativo), entro il giorno 16 del mese successivo a quello di incasso, dell'ammontare complessivo dei corrispettivi e di qualsiasi entrata commerciale, applicando all'ammontare complessivo dell'I.V.A. dovuta la detrazione forfettaria del 50% sui ricavi conseguito nell'espletamento di attività commerciali;
- Il versamento, entro il giorno 16 del secondo mese successivo ad ogni trimestre, dell'ammontare complessivo dell'I.V.A. dovuta. Il versamento dovrà essere effettuato presentando, esclusivamente con modalità telematica, l'F24;
- L'effettuazione degli incassi e pagamenti di importo uguale o superiore ad € 1.000 attraverso strumenti bancari o postali tracciabili.

Tali adempimenti a seguito della "riforma del terzo settore" non anno subito variazioni per le ASD. E' importante sottolineare come per le associazioni diverse dalle ASD la possibilità di beneficiare del regime 398/91 sia venuta meno con l'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Secondo la riforma del Terzo Settore le ASD in quanto tali non rientrano tra gli ETS, non essendo esplicitamente menzionate tra gli enti soggetti alla nuova normativa. C'è un però, tra le attività che possono svolgere gli enti del terzo settore è prevista "l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche". Risulta quindi possibile per un'associazione sportiva decidere di diventare un ente del Terzo Settore rinunciando contestualmente al regime previsto dalla L. 398/91.

Le ASD si trovano quindi davanti ad un bivio: decidere di non iscriversi al RUNTS e continuare a usufruire dei vantaggi concessi dalla 398/91 o iscriversi al registro e godere dei vantaggi previsti dall'art.80 del Codice (regime forfettario) e delle altre

agevolazioni dalla nuova riforma quali convenzioni con amministrazioni pubbliche, possibilità di accedere al fondo sociale europeo, titoli di solidarietà, social bonus, ecc..

Il nuovo regime fiscale forfettario prevede, relativamente all'imposizione fiscale, per i soggetti che decideranno di iscriversi al RUNS, rispetto a quanto previsto ad oggi dalla L. 398/91:

- La mancanza del limite dei ricavi per l'adesione
- L'assenza di agevolazioni che riguardano all'IVA
- Il calcolo forfettario dell'imposta sui redditi applicando un'aliquota variabile dal 5% al 17% dei ricavi in base al tipo di attività e al volume d'affari

In via aprioristica, non è quindi possibile valutare la convenienza o meno dell'iscrizione al RUNTS. Sarà necessaria un'attenta valutazione che tenga conto del complesso sistema di vantaggi e svantaggi, di natura fiscale ed extra-fiscale.

VENDITA PERMESSI TEMPORANEI

Relativamente alla vendita di permessi di pesca temporanei le ASD sono obbligate ad applicare l'IVA e a considerare quali redditi da attività commerciali le entrate dei permessi temporanei quando:

- Il pescatore che acquista il permesso non è associato, ovvero non ha diritto di voto durante l'Assemblea.
- Il pescatore non soddisfa i requisiti dell'art 148 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 che così recita "Per le Associazioni "... sportive dilettantistiche, "... non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Relativamente alle prestazioni limitate nel tempo, recentemente è stata emanata una sentenza che avvalorava quanto sopra riportato ritenendo che non rientrino

nell'attività commerciale i permessi giornalieri rilasciati ai soci. Si allega la sentenza della CTP di Reggio Emilia (ALLEGATO 1).

DONAZIONI e SPONSORIZZAZIONI

Le percentuali di detrazione e deduzione variano a seconda della tipologia di Associazione e della tipologia di donatore (persona fisica o giuridica). Relativamente alle ASD le persone fisiche, privati o ditte individuali, possono recuperare il 19% dell'erogazione liberale fino a 1.500 Euro l'anno.

L'erogazione liberale deve essere effettuato con mezzi tracciabili e deve essere supportata dalla ricevuta da parte dell'Associazione. I contribuenti devono conservare le ricevute dei versamenti effettuati nel conto corrente.

Relativamente alle sponsorizzazioni nel corso del 2017 si è registrata una sentenza indubbiamente favorevole alle ASD, la Cassazione ha infatti esplicitato come l'articolo 90 della Legge n. 289/2002 avesse previsto che il corrispettivo erogato in favore di associazioni sportive costituisce per il soggetto erogante una spesa di pubblicità, nel limite annuo di 200mila euro. I giudici della Cassazione hanno rilevato che si tratta di una presunzione legale assoluta di qualificazione, nei limiti dei 200mila euro, di spese di pubblicità, rendendo così più certa la norma per le società che intendono sponsorizzare le ASD. Visto l'alto numero di contenziosi registrati negli ultimi anni verso le società che sponsorizzavano ASD è sicuramente una buona notizia.

Per le ASD che decideranno di diventare ETS sono previste ulteriori forme agevolative introdotte dall'art. 83 del Codice del Terzo Settore che prevede:

- Per le persone fisiche una detrazione dall'imposta lorda del 30% di quanto donato sino al limite del 30.000€ per ciascun periodo d'imposta
- In alternativa le persone fisiche, enti e società potranno dedurre dal reddito netto le liberalità nella misura massima del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Se per le ASD non vi sono variazioni rispetto agli anni passati, va sottolineato però, come relativamente agli incentivi, gli ETS presentino una forte attrattività.

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO

Come per i capitoli precedenti anche per questo non vi sono novità riguardo le ASD che non intendono diventare ETS. Qualora l'associazione avesse intenzione di iscriversi al RUNTS dovrebbe invece rivedere lo statuto per verificare se sia corente con quanto previsto dalla nuova disciplina.

Anche in questo caso però nel 2017 la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che impatta sulle scelte gestionali delle Associazioni.

Con l'ordinanza n.23228 del 4 Ottobre 2017, la Corte di Cassazione sez.VI ha stabilito la necessità di estendere il diritto di voto per le assemblee associative ai soci minori d'età. La Corte ha trattato il caso di un'ASD relativamente alla "democraticità della vita associativa". I giudici hanno rilevato come tutti i soci abbiano uguali diritti anche in termini di partecipazione al voto e, nel caso di minori, tale diritto deve essere esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale. Tale ordinanza apre nuovi scenari per tutte quelle associazioni dove viene limitato il diritto di voto ai soli soci maggiorenni all'interno degli statuti sociali. Alla luce della sentenza sarebbe utile valutare la possibilità di adeguare gli statuti non conformi.

Aappare comunque opportuno estendere la convocazione alle assemblee anche al genitore dell'associato minorenni, conferendogli così diritto a parteciparvi in nome e per conto del socio rappresentato.

ALLEGATO 1

Commissione Tributaria provinciale Reggio Emilia, Sezione 2

Sentenza 4 luglio 2017, n. 170

Avviso di accertamento tributi erariali

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

MONTANARI MARCO Presidente

MANFREDINI ROMANO Relatore

ROMITELLI BRUNO Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1- La (...) in uno con la coobbligata in solido (...) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso avviso di accertamento in materia di Imposte Dirette ed IVA per l'anno 2013, valore della causa Euro 70.206,00.

2- L'Agenzia, in sede di motivazione dell'atto impugnato, disconosce il regime agevolato di cui alla Legge 398/1991 in quanto da tutte una serie di circostanze evidenziate nel corso di controllo formale e sostanziale deduce che trattasi di una struttura associativa finalizzata essenzialmente alla realizzazione e distribuzione di un profitto piuttosto che alla concretizzazione del fine istituzionale dell'ente, in particolare **l'Agenzia assume che con l'iscrizione gli associati pur ricevendo la tessera per poter fruire delle attrezzature dovessero pagare una ulteriore quota per tempo e tipologia di servizio richiesto, inoltre l'Associazione provvedeva al rilascio di tessere temporanee al fine di consentire accessi a singole lezioni o servizi fitness il che si**

MARCHIORI DOTT. FRANCESCO

Dottore Commercialista & Revisore Legale
Via Orti Manara 7, 37121 Verona,
marchiorifrancesco@gmail.com
045-8010233 / 045-8034632

concretizzerebbe in una temporaneità di partecipazione alla vita associativa in violazione all'art. 148, comma 8, lett. C, TUIR (questo confermato anche dal fatto che quasi totalità degli associati non prendeva parte alla vita associativa). Conseguentemente l'Agenzia ha rideterminato l'Ires, l'Irap e l'Iva in via ordinaria, inoltre ha accertato ai fini delle ritenute ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 471/97 l'infedele dichiarazione del modello 770, nonché l'omesso versamento di una ritenuta d'imposta su un compenso erogato.

3- **La Ricorrente** con l'atto introduttivo del giudizio ribadisce la presenza dei requisiti di cui alla L. 398/1991 sostenendo che all'interno della Associazione vengono promosse e diffuse le previste attività sportive dilettantistiche ed inoltre che la stessa è iscritta al registro dell'apposito registro tenuto dal CONI ed è (affiliata alla Federazione Pugilistica Italiana ed all'Associazione Italiana Cultura Sport, deduce inoltre che **la tessera sociale ha durata annuale e da diritto ad utilizzare le strutture, ulteriori costi sono previsti per i soci che intendono utilizzare specifiche attrezzature o partecipare a specifici corsi negando quindi che questo possa costituire temporaneità alla vita associativa**, conclude chiedendo, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato.

4- L'Agenzia si costituisce in giudizio con controdeduzioni che ripropongono le argomentazioni di cui alla motivazione dell'atto impugnato; chiede infine il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità dell'atto impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5- Le doglianze della Ricorrente sono fondate ed il ricorso merita accoglimento; invero va premesso che la fruizione delle agevolazioni è condizionata dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche e dall'iscrizione alle federazioni sportive nazionali, condizioni ambedue verificate nel caso odierno, inoltre la ricorrente ha dimostrato con la produzione di verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci come esistesse una reale vita associativa. **Non vale** a contrastare questa conclusione **il fatto che una volta associati e per il solo fatto di aver versato la quota associativa questa non desse diritto di partecipare, senza altri costi, a tutte le iniziative sociali e/o a tutti i corsi posto che gli stessi avevano costi diversi che non potevano indiscriminatamente essere ripartiti fra tutti gli associati ed anche quindi a chi non vi avesse partecipato; in sostanza il fatto che per ogni corso o per ogni iniziativa venisse fatto versare all'associato partecipante una quota**

ulteriore non determina assolutamente che vi fosse una temporaneità degli stessi nella vita associativa, ma semplicemente che veniva imputato a ciascun associato la quota di costo che l'associazione sopportava per la specifica iniziativa in questione. In conclusione le doglianze dei Ricorrenti sono fondate e l'atto va conseguentemente annullato, la Commissione in via equitativa determina la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento del ricorso annulla l'impugnato atto; le spese di giudizio compensate.

Così deciso in Reggio Emilia il 6 giugno 2017.

Depositata in Segreteria il 4 luglio 2017.